

Introduzione

Il presente studio si è posto l'ardito compito di ricostruire le coordinate legislative, nazionali e sovranazionali, entro le quali è andato sviluppandosi il processo di "valorizzazione della vittima" nell'ambito dell'esercizio della giurisdizione penale.

Detto processo ha dovuto, nel corso del tempo, scontrarsi con la concezione tradizionale del procedimento penale, da sempre focalizzato unicamente sulla figura dell'imputato contrapposto al potere statale. Il sistema processuale nazionale invero, nonostante il legislatore abbia notevolmente ampliato il ventaglio di strumenti a disposizione dell'offeso nell'arco dell'intero procedimento, ancora non è giunto ad assegnare alla vittima del reato la qualifica di vera e propria parte processuale¹.

Le maggiori spinte in tale direzione sono pervenute dall'ambito internazionale. Le principali organizzazioni internazionali², difatti, si sono approcciate al tema con molto anticipo rispetto ai legislatori nazionali, i quali si sono trovati nella posizione di dover adeguare i rispettivi ordinamenti. Tuttavia, nonostante le suddette pulsioni, permane una non trascurabile differenza nell'approccio alla materia. In particolare, l'Unione Europea si è distinta per avere elaborato criteri di ampio respiro, che consentissero di godere dei principi ivi stabiliti ad una ampia platea di soggetti. Al contrario, il legislatore nazionale si è scoperto indissolubilmente legato ad un approccio casistico, principalmente legato alla comparsa di "emergenze temporanee" attinenti a particolari fattispecie di reato, il cui episodico contrasto è risultato ben spendibile in sede elettorale. Quanto affermato è, altresì, riscontrabile nella prassi consolidata di ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza. In particolar modo nell'ultimo decennio, nel nostro paese, difatti, è prepotentemente salita alla ribalta delle cronache la questione relativa ai cosiddetti "femminicidi" e più in generale al fenomeno della violenza

¹ Alla persona offesa, difatti, sono riconosciuti poteri in seno alla fase delle indagini preliminari. Tuttavia, qualora questa voglia fare valere le proprie pretese anche nell'ambito del giudizio di cognizione, è tenuta a costituirsi parte civile, strumento finalizzato all'esercizio della relativa azione all'interno del processo penale.

² Ai fini del presente studio tra le fonti internazionali sono state annoverate anche quelle provenienti dalla Comunità Europea, con le dovute differenziazioni di carattere giuridico.

domestica e di genere. Orbene, a fronte di numeri sempre più allarmanti³, il legislatore ha, di volta in volta, provveduto ad innovare sia la legge penale sostanziale che processuale. Tuttavia, è stato fatto notare come lo stupore sia dell'opinione pubblica che del legislatore fosse ingiustificato, data l'immanenza di tali fenomeni nel tessuto sociale del nostro paese. Detta escalation di violenza nelle relazioni familiari non è, difatti, un fenomeno di recente sviluppo, ma tutt'al più di recente emersione, in ragione e della maggior consapevolezza dei propri diritti da parte delle vittime e della maggior attenzione dedicata al tema da parte dell'opinione pubblica. Ed anche per questa motivazione che dottrina e giurisprudenza hanno, in più di una occasione, auspicato una riforma organica della materia, in grado di riordinarla e contestualmente adeguarla agli standard fissati in sede europea. Al contrario, l'approccio tenuto dal legislatore nazionale, prettamente casistico e legato alla qualificazione giuridica dei fatti per i quali si procede, è sfociato nella predisposizione di binari procedimentali alternativi a quelli ordinari solo per determinati delitti, giungendo alla formazione di, quello che è stato definito, un vero e proprio "terzo binario"⁴.

Il riconoscimento della dignità degli interessi e delle prerogative delle vittime di reato, oltre che con le resistenze dei legislatori nazionali, ha dovuto confrontarsi con i diritti dell'imputato. Difatti, la riconosciuta rilevanza ed importanza dei diritti e degli interessi del soggetto leso non può in alcun modo tradursi in vulnera per le garanzie difensive, in primis la presunzione di non colpevolezza, la quale impone la ricerca di riscontri di attendibilità, anche nei casi in cui debba compiersi un accertamento non definitivo⁵. Per questa ragione, nei limiti dello spazio disponibile in codesta sede, è stato ritenuto utile

³ In Italia, in media, si registra, nell'ultimo decennio, in media un omicidio di donna ogni tre giorni. Con l'espressione femminicidio, in particolare, si fa riferimento a quegli episodi verificatisi in ambito familiare od all'interno di relazioni interpersonali. Secondo un'indagine effettuata dall'ISTAT, basata sull'analisi di 417 sentenze di condanna per omicidio, emesse tra il 2012 ed il 2015, ben 355 di queste sarebbero classificabili come femminicidio e dunque, riconducibili all'ambito domestico e/o sentimentale.

⁴ Con l'espressione "doppio binario" si fa riferimento ai procedimenti relativi ai delitti di criminalità organizzata, in particolare di stampo mafioso, le cui particolari regole, finalizzate ad un più efficiente contrasto di tali fenomeni, hanno contribuito a formare una sorta di procedimento penale parallelo ed alternativo a quello ordinario.

⁵ In questo senso Corte cost. 25 febbraio 2014, n. 32, la quale, nel rigettare la questione, ha ribadito l'orientamento secondo cui, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti non definitivi, non sia sufficiente la deposizione/querela della sola persona offesa, <<in assenza di adeguati accertamenti e riscontri in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona vittima di violenza>>.

pervenire ad una breve ricostruzione dei recenti approdi, in particolare alla luce dei principi del giusto processo, fissati all'articolo 111 della Costituzione⁶.

L'importanza della figura della vittima nel procedimento penale è stata riscoperta in una prospettiva molteplice: da un lato, difatti, si è riconosciuta rilevanza alle istanze concernenti la protezione della stessa da eventuali danni conseguenti alla partecipazione processuale; dall'altro, invece, la persona offesa è divenuta beneficiaria di numerosi istituti volti a facilitare il coinvolgimento, in termini positivi, in seno al procedimento.

Sul primo versante, gli operatori giuridici, nazionali e sovranazionali, si sono impegnati al fine di approntare meccanismi in grado di salvaguardare la vittima del reato dal fenomeno della cosiddetta "vittimizzazione secondaria". Tale forma di disagio può manifestarsi sia in seno alle dichiarazioni che l'offeso è, gioco-forza, tenuto a rendere all'autorità giudiziaria in sede di denuncia, sia alla rinnovazione delle stesse nel dibattimento pubblico e, pertanto, anche innanzi alla persona sottoposta all'accertamento penale. Detti strumenti attengono, da una parte, ad una valutazione delle esigenze specifiche del soggetto; dall'altra alle modalità con cui espletare gli atti necessari alla prosecuzione dell'indagine ed alla celebrazione della fase di cognizione.

Sul versante relativo agli strumenti partecipativi, di contro, si è provveduto ad elaborare norme che consentissero un compiuto coinvolgimento in seno, essenzialmente, al momento di presentazione della denuncia-querela ed ai procedimenti di archiviazione e cautelare. Trattasi di due procedimenti tipici della fase antecedente l'esercizio dell'azione penale, a conferma della mancata attribuzione alla vittima di facoltà positive nell'ambito del giudizio di cognizione.

Fatte le dovute premesse, è possibile esporre brevemente i contenuti del presente elaborato, la cui trattazione è stata suddivisa in tre capitoli.

Il primo è consistito in una ricognizione delle disposizioni normative di diritto internazionale, pattizio e no, sulle base delle quali è stata, poi, edificato l'attuale corpus

⁶ I principi del processo giusto hanno fatto il loro ingresso nell'ordinamento costituzionale con la legge cost. 23 novembre 1999, n.3, la quale ha modificato l'articolo 111 Cost.

normativo in materia di protezione delle vittime di reato. Si è prestata attenzione particolare alla ricostruzione del significato dell'espressione "vittima di reato", giacché la positivizzazione di tale concetto (di genesi extra-giuridica) ha comportato numerosi problemi di carattere interpretativo.

Il secondo capitolo si pone come una prosecuzione del primo, in quanto focalizzato sulle disposizioni legislative di diritto nazionale, elaborate a fronte della produzione normativa sovranazionale. In detta parte, si sono analizzati quegli istituti delle indagini preliminari, finalizzati a coinvolgere attivamente il soggetto che rappresenta di essere vittima di un determinato fatto di reato nonché, gli obblighi di protezione dello stesso a carico delle autorità procedenti.

Nel terzo capitolo, infine, sono stati analizzati gli istituti e le norme rilevanti nell'ambito del procedimento probatorio, con particolare attenzione per quel che concerne il momento genetico e quello di valutazione del contributo conoscitivo della vittima del reato. Per quel che concerne la nascita dell'apporto probatorio, l'attenzione è stata volta verso l'istituto dell'incidente probatorio e le particolari modalità, da un punto di vista prettamente pratico, di assunzione delle dichiarazioni dei soggetti particolarmente vulnerabili. Di contro, per quel che attiene alla valutazione della prova, si è operata una ricognizione dei più recenti indirizzi giurisprudenziali sul tema, anche nei casi in cui, sul lato passivo del reato vi sia il coinvolgimento di soggetti minori di diciotto.

CAPITOLO I

La valorizzazione della vittima nel panorama legislativo sovranazionale

Sommario: 1.1 Premesse sulla nozione di vittima. 1.2 La tutela della vittima in seno alla “Piccola Europa”. 1.3 La vittima nel diritto internazionale. 1.3.1 La figura della vittima nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 1.4 La nuova figura della vittima in condizioni di particolare vulnerabilità.

1.1 Premesse sulla nozione di vittima

La vittima di reato, negli ultimi anni, è stata oggetto di una sempre maggiore attenzione in virtù delle istanze provenienti dagli organi sovranazionali. Il percorso di valorizzazione degli interessi della vittima di reato ha trovato il proprio apice nella Direttiva 2012/29/UE, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Nel suddetto percorso ha avuto grande importanza il dialogo tra le Corti sovranazionali, ovvero la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte E.d.u. Quest’ultima, conscia della valorizzazione dell’offeso operata nell’Unione Europea⁷, ha sposato un nuovo filone di pensiero, volto a rafforzare il novellato paradigma del processo penale, quale strumento funzionale, non solo alla ricostruzione della verità giudiziale, bensì anche alla tutela ed alla salvaguardia dei diritti e degli interessi delle vittime di reato.

Ad ogni modo, nonostante la chiara volontà di assicurare tutela a detti soggetti, alcune questioni potevano dirsi ancora irrisolte, e per la difficoltà di coniugare i diritti della vittima con le garanzie difensive dell’imputato e per le differenze presenti nei vari ordinamenti giuridici, sia degli Stati membri dell’Unione Europea che degli Stati contraenti la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

⁷ E.N. LA ROCCA <<La tutela della vittima di reato>> in *Regole europee e processo penale*, Milano, 2018, p. 164

Per lungo tempo, la figura dell'offeso dalla condotta antiggiuridica non è stata considerata quale soggetto portatore di diritti fondamentali⁸, giacché si riteneva che il procedimento penale dovesse essere avulso da qualsiasi istanza vendicativa, in ossequio ad una visione orientata prevalentemente alla rieducazione del reo. Per questo motivo, il significato dell'espressione vittima di reato, valorizzato nell'ultima decade, è nato all'interno del contesto criminologico⁹ e più per ragioni emotive, che non giuridiche. In specie, la criminologia dettava una definizione di vittima più ampia¹⁰ di quella delineata nell'ambito giuridico: essa contrapponeva alla 'non-vittima' una ampia categoria di soggetti, nei quali rientra anche la nozione di vittima adottata in ambito giuridico.

In ossequio a quanto appena detto, è stato necessario specificare il significato dell'espressione "vittima di reato", giacché nell'ambito della giustizia, in specie quella penale, è richiesto un linguaggio rigorosamente tecnico, il cui utilizzo è finalizzato ad escludere il ricorso a formule vaghe ed indefinite.

La prima questione affrontata ha riguardato la distinzione tra vittima "potenziale" e vittima "concreta".¹¹ Tale differenziazione si è resa necessaria in ragione del fatto che gli interventi a tutela delle persone offese dal reato hanno riguardato sia il versante "generalpreventivo" che "specialpreventivo". L'approccio "generalpreventivo", in particolare, tendeva a riconoscere rilevanza alla paura di azioni criminose, esprimendo una pretesa di tutela condivisa, nell'ottica della sicurezza; di contro, quello "specialpreventivo" si distingueva per il riferimento alle fattispecie concrete, nelle quali si è avuta una tangibile lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice. Volendo utilizzare termini più divisivi, tali due facce della medaglia

⁸ A. PAGLIARO <<Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie>> in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2010, p 41

⁹ G. ILLUMINATI. <<La vittima come testimone>> in *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, L. Luparia (a cura di), Padova, 2015, p 63

¹⁰ Per una ricostruzione più puntuale vedi: H.P. ROSELLEN <<Soziale Kontrolle durch Anzeigerstattung. Eine empirische Untersuchung zu den Situativen Bedingungen, Motive und Zielen privater Strafanzeigen>>, in AA.VV., *Deutsche Forschungen zur Kriminalitätsentstehung und Kriminalitätskontrolle*, a cura di Kerner-Kury-Sessar, Heymann, 1983, p. 798 ss., spec. p. 807, così come suggerito da Parlato L. in *Il contributo della vittima tra azione e prova*.

¹¹ L. PARLATO <<La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale>> in *Cass. Pen.*, Fascicolo IX, 2013, p 3293B

rappresentano, da una parte, <<esperienze di vittimizzazione>>, e dall'altra, <<fantasie di vittimizzazione>>¹².

Il legislatore penale, preso atto che le esperienze criminali hanno avuto sempre più rilevanza all'interno del dibattito pubblico, anche per l'opera svolta dai mass-media¹³, ha spesso tenuto in considerazione istanze di "sicurezza pubblica", il quale, tuttavia, ha rappresentato un bene giuridico dai contorni assai sfumati¹⁴. Codesto tipo di approccio, definito dell'<<it could be you>>¹⁵, sottendeva rischi connessi ad opzioni di controllo sociale, in grado di celarsi subdolamente dietro alla sensazione di assenza sicurezza, sempre più dilagante tra i cittadini.

Da una prospettiva specialpreventiva, di contro, è stato possibile scorgere l'importanza della predisposizione di misure di tutela individualizzate o, quanto meno, flessibili, in grado, cioè, di adattarsi alla realtà concreta con cui gli operatori giuridici sono tenuti a confrontarsi.

La nozione di vittima è stata ed è tutt'ora alla ricerca di una propria definizione anche in ambito giuridico. Il comune denominatore delle varie definizioni, che nel corso dei decenni si sono succedute, risiedeva nel danno all'integrità fisica; quest'ultimo aspetto è anche quello preso in maggior considerazione, in particolar modo dal legislatore nazionale.

Le fonti sovranazionali, al contrario, hanno avviato un percorso volto a riconoscere pari dignità e gravità anche a lesioni attinenti a profili differenti, come quelli psicologici, morali ed economici. Sul punto, si inseriva la definizione di vittima dettata in seno alle Nazioni Unite, ai sensi della quale rilevavano, con pari importanza, le lesioni morali, le perdite materiali o qualsiasi violazione dei diritti fondamentali¹⁶. Tale specificazione non

¹² W. HASSEMER, J.P. REEMTSMA <<Verbrechensopfer. Gesetz und Gerechtigkeit>>, Monaco, 2002, p 101, così come citato da L. Parlato in *Il contributo della vittima tra azione e prova*

¹³ Sul punto vedi G. GIOSTRA <<Processo penale e mass media>>, in *Criminalia*, 2007, p 60 ss

¹⁴ E. DOLCINI <<Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e "durata determinata" del processo penale>> in *www.statoechiase.it*, pubblicato il 1° dicembre 2009.

¹⁵ D. GARLAND <<The culture of High Crime Societies. Some preconditions of Recent "Law and Order" Policies>> in *The British journal of Criminology*, Volume XL, n.3, Oxford, 2000, p 347 ss

¹⁶ Dichiarazione A/RES/40/34, adottata dall'Assemblea generale ONU il 29/11/1985, sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime di criminalità ed abuso di potere.

è stata sottovalutata, in quanto ha attribuito rilevanza e tutela anche a quelle violazioni perpetrate da organi dello Stato.

Questo discorso si collega strettamente alla nozione di vittima adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La carta firmata a Roma nel 1950 si è da sempre contraddistinta quale strumento di tutela, cui l'imputato poteva affidarsi qualora avesse rappresentato di aver subito una violazione di uno dei diritti ivi sanciti, arrivando la Corte E.d.u., negli ultimi anni, ad essere percepita quale vero e proprio "giudice del diritto", relegando la Corte di Cassazione ad organo di controllo del rispetto della legislazione interna.¹⁷ Orbene, la Corte di Strasburgo ha ormai riconosciuto piena tutela anche ai soggetti passivi del reato, i quali non abbiano visto rispettare i diritti sanciti nella Convenzione. Difatti per vittima, l'articolo 5, par. 5 della Convenzione indica l'individuo che abbia subito una violazione di un diritto tutelato dalla carta di diritto internazionale. In specie, tale qualifica soggettiva è stata ritenuta attribuibile a coloro i quali siano stati oggetto di arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni sovranazionali. È evidente, come, in tali ipotesi, la nozione di vittima sia sganciata dalla commissione di un fatto di reato¹⁸, restando sempre nell'ambito delle violazioni commesse da parte di un'autorità in un danno di un singolo individuo.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha incluso nel novero delle vittime, in ossequio ai principi ivi stabiliti, anche quei soggetti i quali non abbiano ricevuto dalle autorità la dovuta protezione¹⁹ ovvero quei soggetti i quali si siano scontrati con l'inerzia e l'inefficienza delle indagini penali²⁰. Affinché le indagini possano definirsi efficienti, la giurisprudenza della Corte E.d.u. richiede, in primis, la promulgazione di norme penali incriminatrici che puniscano le condotte contrarie ai diritti pattizi.²¹ Non solo, nella pronuncia *Talpis c. Italia*²², invece, il giudice di Strasburgo ha censurato l'inerzia delle

¹⁷ D. CHINNICI- A. GAITO <<Le resistenze interne agli imperativi europei>> in *Regole europee e processo penale*, cit., p. 5

¹⁸ A. GAITO <<Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo>> in *Procedura Penale*, Torino, 2015, p. 875

¹⁹ Corte E.d.u. 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*

²⁰ Ex plurimis Corte E.d.u. 27/6/2000 *Salman c. Turchia*; Corte E.d.u. 25 agosto 2009, *Giuliani e Gaggio c. Italia*; Corte E.d.u., 9 giugno 2009, *Opuz c. Turchia*

²¹ Corte E.d.u., 7 aprile 2015, *Cestaro c. Italia*, nonché più recentemente Corte E.d.u., 23 marzo 2016, *Nasr e Ghali c. Italia*

²² Corte E.d.u., 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*

autorità di pubblica sicurezza della pubblica accusa, sottolineando anche l'onere, gravante sul legislatore nazionale, di approntare strumenti procedurali in grado di porre in salvo la vittima da eventuali ritorsioni o peggioramenti delle conseguenze del fatto subito. L'inerzia delle autorità in quel caso aveva consentito, invero, un aggravamento dei fatti di reato: in particolare, l'autore del fatto, dopo la notifica della denuncia, era arrivato ad uccidere il figlio della ricorrente, oltre a cagionare rilevanti danni fisici alla stessa. In tale ipotesi, il giudice sovranazionale ha avuto modo di riscontrare la violazione dei diritti sanciti ex artt. 2,3 e 8 C.E.D.U.²³. In detto contesto si sono inseriti dei veri e propri obblighi di criminalizzazione, volti ad una maggiore attenzione nei confronti della vittima del fatto di reato. Tali obblighi si sono concretati nella elaborazione di fattispecie sostanziali, volte ad escludere vuoti di tutela e nella predisposizione di meccanismi procedurali, la cui inadeguatezza è da valutarsi, ex post, qualora il bene protetto dalla Convenzione sia stato offeso. Tali affermazioni si giustificano sulla scorta del fatto che solo in caso di violazioni non particolarmente gravi, l'obbligo gravante sullo Stato può ritenersi adempiuto mediante strumenti provenienti dal diritto civile, come, ad esempio, i risarcimenti. Proseguendo su questa medesima linea di pensiero, la Corte di Strasburgo è arrivata ad effettuare valutazioni anche in ordine alla effettività della sanzione²⁴ prevista dalla legislazione interna, in ragione del fatto che trattasi di un aspetto di assoluto rilievo nella valutazione del rispetto dei diritti delle vittime di una violazione di un diritto convenzionale.

La nozione di vittima è stata modellata anche in seno all'Unione Europea. Invero sono stati proprio gli impulsi provenienti da quest'ultima ad indurre i legislatori degli Stati membri a rafforzare le misure di protezione previste nei rispettivi ordinamenti processuali. La Decisione quadro del 2001²⁵, all'articolo 1, definiva la vittima quale «<<persona fisica che abbia subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali>> derivanti da una violazione della legge penale dello Stato

²³ In specie le citate norme positivizzano rispettivamente il diritto alla vita, il divieto di trattamenti inumani e degradanti ed il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

²⁴ E.N. LA ROCCA «<La tutela della vittima di reato>> in *Regole europee e processo penale*, cit., p. 166

²⁵ Decisione quadro del 15/3/2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)

membro. Tale definizione, da stigmatizzare in ragione della sua vaghezza, è stata poi ripresa ed aggiustata, in sede di redazione di quel documento definito, successivamente, lo <<Statuto europeo della vittima di reato>>²⁶, ovvero la Direttiva 29/2012/UE.

La citata direttiva si è inserita in un panorama normativo già molto nutrito. In quegli stessi anni, difatti, il Consiglio d'Europa ha approvato due documenti di assoluto rilievo in tema di valorizzazione dei diritti delle vittime nonché, di rafforzamento delle misure protettive e di partecipazione al procedimento penale: la Convenzione di Lanzarote²⁷, volta a contrastare pratiche di sfruttamento sessuale dei minori e la Convenzione di Istanbul²⁸, il cui obiettivo risiedeva nella lotta alla violenza di genere e domestica.

Orbene, gli impulsi provenienti dalle fonti sovranazionali hanno condotto ad una vera e propria modificazione del paradigma del procedimento penale. Questo è stato, infatti, sempre considerato come sede per la verifica delle ipotesi accusatorie rappresentate dall'organo di pubblica accusa, al quale si contrapponeva l'imputato; al giorno d'oggi, tale sistema dualistico può dirsi superato, in virtù della inclusione, nella dialettica processuale, di un terzo soggetto, titolare di diritti di partecipazione, nonché di conoscenza dell'iter processuale²⁹.

La vittima di reato deve, dunque, attualmente considerarsi quale vero e proprio soggetto processuale, al pari del pubblico ministero e dell'imputato. Al pari di quest'ultimo, difatti, la vittima gode di diritti e garanzie che lo Stato deve assicurargli, in ragione della funzione sociale positivizzata, in primis, ex articolo 3 della Costituzione. Tale ultima norma, nel comma secondo, impone, difatti, alla Repubblica di rimuovere quegli ostacoli, di carattere economico e sociale, i quali impediscano la libertà nonché l'uguaglianza dei cittadini. Il comma 2, art. 3 Cost sancisce, dunque, il principio di 'uguaglianza sostanziale', attraverso il quale dovrebbe assicurarsi a ciascun individuo di

²⁶ ALLEGREZZA S. <<Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE>> in *Lo statuto europeo della vittima di reato*, cit., p. 3

²⁷ Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ratificata ex L. 172/2012

²⁸ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ex L. 77/2013

²⁹ E. N. LA ROCCA <<La tutela della vittima>> in *Regole europee e processo penale*, cit., p. 151

poter <<esercitare autonomamente il progetto di vita coerente con la dignità e con la propria personalità>>³⁰.

Ai fini di una disciplina più puntuale che si conformi ai principi costituzionali che informano il procedimento penale, si tiene distinta la figura della persona offesa da quella del danneggiato.

Con l'espressione persona offesa dal reato si fa riferimento al titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice³¹: è, dunque, da una prospettiva di diritto sostanziale che deve partire l'indagine volta a ricostruire la posizione dell'offeso nell'ordinamento processuale³². Secondo una autorevole nonché storica dottrina, devono distinguersi sempre due soggetti passivi: lo Stato, in capo al quale sussiste un generale interesse alla prevenzione e al non compimento di reati ed i singoli soggetti, volta per volta lesi nei loro interessi individuali³³. Lo Stato sarebbe, pertanto, soggetto passivo costante³⁴.

La dicotomia tra le due figure, di persona offesa e danneggiato, si riflette nell'impalcatura del codice di procedura penale; tuttavia, esse spesso coincidono, giacché alla commissione di un fatto di reato, normalmente, consegue almeno l'istanza risarcitoria relativa ai danni morali³⁵.

In particolare, la persona offesa limita la propria partecipazione al procedimento alla fase delle indagini preliminari ed assume la qualità di soggetto e dunque, non di parte processuale. La persona offesa, durante le indagini, può affiancarsi all'organo di accusa, al fine di sollecitarne e controllarne l'attività³⁶. Ad ogni modo, le azioni compiute da parte dell'offeso non vincolano il pubblico ministero, il quale rimane dominus della fase delle indagini³⁷. La collaborazione della vittima del reato alla fase di raccolta del

³⁰ P. BORIA <<I principi costituzionali del potere tributario>> in *Diritto tributario*, Torino, 2019, p. 41

³¹ O. MAZZA <<I protagonisti del processo>> in *Procedura penale*, cit., p. 174

³² A. GIARDA <<I limiti normativi del concetto di "persona offesa dal reato" nel codice penale e nel codice di procedura penale del 1930>> in *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, p. 5

³³ F. ANTOLISEI. in <<L'offesa e il danno nel reato>> Bergamo, 1930, p. 104

³⁴ Sul punto si sono espressi, tra gli altri, anche: G. BETTIOL in *Diritto penale*, VII edizione, 1969, p. 621 ss e F. GRISPIGNI in *Diritto penale italiano*, Volume I, II edizione, 1952, p. 280

³⁵ O. MAZZA <<I protagonisti del processo>> in *Procedura penale*, cit., p. 175

³⁶ Art. 408, commi 3 e 3-bis c.p.p.

³⁷ P. CORSO <<Le indagini preliminari>> in *Procedura penale*, cit., p. 447